

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza. C. 2494 Tripiedi e C. 3600 Damiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3600 Damiano</i>)	133
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Atto n. 280 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	135
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 281 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	135
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	137
AVVERTENZA	136
ERRATA CORRIGE	136

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.20.

Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza. C. 2494 Tripiedi e C. 3600 Damiano.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3600 Damiano*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il 4 marzo 2016 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto

Camera n. 3600, a sua prima firma, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza.

Come preannunciato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 marzo scorso, fa presente che, poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore*, accingendosi ad illustrare la proposta di legge Atto Camera n. 3600, a prima firma del presidente Damiano, rileva preliminarmente che essa reca un contenuto in larga misura sovrapponibile a quello della pro-

posta di legge Atto Camera n. 2494, alla quale essa è stata oggi abbinata. In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge, in linea con quanto previsto dalla proposta di legge già all'esame della Commissione, estende i benefici previdenziali connessi allo svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti anche ai lavoratori edili. Rispetto all'Atto Camera n. 2494, la proposta di legge restringe l'ambito di applicazione ai soli lavoratori inquadrati come operai di quarto livello, operai specializzati, operai qualificati e operai comuni, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini del 18 giugno 2008. A tale proposito, ricorda che, in occasione delle audizioni informali svolte il 9 novembre 2015 e delle successive interlocuzioni informali svolte anche con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si era ipotizzato di meglio circoscrivere la platea dei destinatari del provvedimento al fine di limitarne l'applicazione ai lavoratori effettivamente addetti ad attività particolarmente usurante, contenendone conseguentemente anche gli effetti finanziari. In sostanza, si limiterebbe l'applicazione del provvedimento agli operai, inquadrati nei primi quattro livelli della contrattazione collettiva, escludendo gli impiegati e i quadri. Come già emerso anche in occasione delle richiamate audizioni, andrebbe in ogni caso assunto come riferimento il contratto collettivo vigente, che, per il settore dell'industria e delle cooperative, è stato rinnovato il 1° luglio 2014. Occorre altresì considerare che nel settore sussistono altri contratti collettivi nazionali, tra i quali rileva, in particolare, quello per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, rinnovato, da ultimo, il 24 gennaio 2014. Potrebbe, pertanto, essere, a suo avviso, utile fare riferimento nel testo ai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Osserva che la principale innovazione della proposta oggi abbinata è invece costituita dall'estensione della disciplina del

decreto legislativo n. 67 del 2011 anche ai lavoratori in altezza. A tale riguardo, la relazione illustrativa della proposta di legge precisa che tale categoria di lavoratori era stata considerata nel novero dei lavori particolarmente usuranti, ai fini pensionistici, dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, che richiama, nella tabella A allegata, anche i «lavori in altezza», intendendosi come tali quelli svolti su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto. Il successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, tuttavia, ha escluso tali lavori dalle mansioni particolarmente usuranti.

Rileva che anche l'articolo 2 del provvedimento innova rispetto al testo della proposta Atto Camera n. 2494, per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, che viene, in ogni caso, reperita a valere sulle risorse del Fondo per i lavori usuranti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007. In luogo del meccanismo di monitoraggio di eventuali scostamenti negli oneri rispetto alle risorse disponibili, ai fini dell'adozione di conseguenti iniziative legislative, si prevede, infatti, che l'INPS e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettano alle Camere una relazione sull'attuazione del provvedimento, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti. Qualora da tale attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo le risorse non utilizzate dovranno essere destinate a interventi con finalità analoghe.

In proposito, ritiene tuttavia di dovere segnalare che, nel corso delle due ultime

manovre finanziarie, nonostante la decisa opposizione del suo gruppo parlamentare, le risorse appostate nel Fondo sono state sensibilmente ridotte, per essere destinate alla copertura finanziaria di altri interventi. In particolare, segnala che i commi 289, 300 e 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 hanno determinato una riduzione delle risorse del Fondo che, nei prossimi anni, è superiore a 500 milioni di euro, nonché a una riduzione permanente degli stanziamenti pari a oltre 18 milioni di euro. Giudica, pertanto, indispensabile che, anche a fronte delle proposte di legge oggi in esame, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007 non siano più utilizzate con finalità di copertura finanziaria di altri provvedimenti.

Conclusivamente, esprime apprezzamento per il fatto che anche il Partito democratico abbia voluto presentare una propria proposta su questi temi ed auspica che ciò possa contribuire ad arrivare in breve tempo ad una positiva conclusione dell'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Atto n. 280.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di regolamento scade il prossimo 31 marzo.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, alla luce della sua relazione illustrata nella seduta dello scorso 8 marzo, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni, in vista della formulazione della sua proposta di parere, che presenterà in una seduta da convocarsi la prossima settimana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Atto n. 281.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che la relatrice ha elaborato una proposta di parere sul provvedimento, il cui contenuto è già stato anticipato ai componenti della Commissione.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, nell'illustrare la sua proposta di parere (vedi allegato), si sofferma, in particolare, sull'opportunità di adeguare, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, il testo alla luce dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Con-

siglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016, tenendo, in particolare, conto dei rilievi riferiti all'articolo 10. Inoltre, auspica che nel testo siano apportate alcune correzioni, segnalando in primo luogo l'esigenza di meglio precisare l'estensione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 5, quarto periodo, dello Statuto, che – a suo avviso – deve riferirsi all'aggregato della finanza pubblica, piuttosto che a quello del bilancio dello Stato. Rileva, poi, l'opportunità di richiamare nell'articolo 15 dello Statuto la procedura di assegnazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 prevista dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e di precisare in modo più puntuale, al comma 1, lettera *h*), la tipologia delle eventuali ulteriori risorse che possono pervenire all'ANPAL, richiamando in proposito quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 610 del 15 marzo 2016, a pagina 152, prima colonna, ventitreesima riga, le parole: « allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti « allegato 1 ».

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 281).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 281);

considerato che il provvedimento dà attuazione all’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istitutivo dell’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, ai sensi del quale, entro il termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto n. 150, è adottato lo Statuto dell’ANPAL, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti in via generale per gli statuti delle agenzie dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

rilevato che l’adozione dello Statuto rappresenta una nuova tappa nel percorso volto a consentire l’avvio delle attività della nuova Agenzia, che fa seguito all’adozione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 266), sul quale la XI Commissione ha già espresso il parere di propria competenza nella seduta del 15 marzo 2016;

segnalata l’opportunità che, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, il Governo tenga in debita considerazione i rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell’adunanza di sezione del 28 gennaio 2016;

osservato che, in conformità con quanto previsto dal decreto istitutivo, l’articolo 1 dello schema di Statuto, allegato al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che l’ANPAL abbia personalità giuridica di diritto pubblico, sia dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di bilancio e sia è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti;

considerato che l’articolo 4 dello schema di Statuto rinvia la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento degli organi e delle strutture, nonché dell’amministrazione e della contabilità dell’ANPAL a successivi regolamenti dell’Agenzia, da adottare sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica;

osservato che, nel suo parere sul provvedimento, il Consiglio di Stato ha rilevato come tale disposizione prevede, in sostanza, un ruolo consultivo del Ministro vigilante rispetto ai regolamenti di organizzazione e di amministrazione e di contabilità dell’Agenzia, in luogo del più penetrante potere di approvazione previsto

dall'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999;

rilevato che, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, lo Statuto disciplina le competenze degli organi dell'Agenzia, identificati dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nel presidente, nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di vigilanza e nel collegio dei revisori;

evidenziato che l'articolo 5, comma 5, quarto periodo, prevede che il compenso dei componenti del collegio dei revisori dell'Agenzia sia determinato con decreto interministeriale a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL senza ulteriori oneri a carico dello Stato, mentre, nell'ambito della clausola di neutralità finanziaria, sembrerebbe più opportuno fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica, in linea con quanto previsto dal comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo 5 per il compenso dei consiglieri di amministrazione;

osservato che, con riferimento all'articolo 10 dello schema di Statuto, il parere espresso dal Consiglio di Stato ha evidenziato la presenza di disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa di rango primario, segnalando l'opportunità di risolvere la discrasia attraverso un esplicito richiamo alle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015;

considerato che l'articolo 15 individua, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le entrate dell'Agenzia;

rilevata l'esigenza che, con riferimento all'attribuzione all'ANPAL, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f) delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sia previsto un richiamo espresso alla procedura di assegnazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi della

quale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del medesimo Fondo di rotazione, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica dell'Agenzia;

segnalata la necessità che, per poter svolgere in modo appropriato il ruolo di cardine della nuova rete dei servizi per le politiche del lavoro, ad essa affidato dal medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, l'Agenzia possa contare su un flusso di risorse congruo e preventivabile, che le consenta di programmare in modo efficiente le proprie attività sulla base delle linee di indirizzo e degli obiettivi fissati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

osservato che l'articolo 17 stabilisce che il decreto di trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia possa prevedere, in fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, un'organizzazione temporanea dell'Agenzia, in attesa dell'adozione del regolamento di organizzazione;

considerato che, sul punto, il parere espresso dal Consiglio di Stato ha evidenziato che tale decreto di trasferimento di risorse ha essenzialmente il compito di disciplinare modalità e procedure di trasferimento delle risorse e non quello di definire, seppure in via transitoria, l'organizzazione dell'Agenzia, sicché l'intero articolo 17 dello schema di statuto si rivelerebbe ultroneo, alterando il sistema delle fonti relative all'organizzazione dell'Agenzia;

ricordato che la Commissione, nel parere espresso sul citato schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto n. 266), che disciplina il trasferimento di risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL

all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ha invitato il Governo a considerare l’opportunità di sopprimere l’articolo 10, che regola in via di prima applicazione l’organizzazione dell’ANPAL, prevedendo, in particolare, la temporanea organizzazione dell’Agenzia in sette uffici dirigenziali non generali, dei quali si individuano le competenze, nonché l’applicazione, in quanto compatibili, dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si raccomanda al Governo, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, di adeguare il testo del provvedimento alla luce dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell’adunanza di sezione del 28 gennaio 2016, tenendo, in particolare, conto dei rilievi riferiti all’articolo 10 dello Statuto;

all’articolo 5, comma 5, quarto periodo, dello Statuto si valuti l’opportunità di sostituire le parole: «senza ulteriori oneri a carico dello stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

all’articolo 15 dello Statuto, si valuti l’opportunità di:

a) richiamare espressamente, con riferimento alle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la procedura di assegnazione delle risorse prevista dall’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) precisare in modo più puntuale, al comma 1, lettera h), la tipologia delle eventuali ulteriori risorse che possono pervenire all’ANPAL, richiamando in proposito quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.